

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in Gazz. Uff., 30 dicembre 2015, n. 302). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21. - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

ARTICOLO N.2

Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa

Art. 2

2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, e' prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal citato articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (2).

2-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro" (3).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 2016, n. 21, in sede di conversione.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 2016, n. 21, in sede di conversione.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 2016, n. 21, in sede di conversione.